Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 144 DEL 28/07/2022

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

TARI-TASSA SUI RIFIUTI. AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:45 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
SANTA MURGIA - INGA BOLOGNESI - ANDREA CANTINI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Assente	CILIBERTO GIUSI	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	CONSIGLI ALESSANDRO	Assente
STEFANINI ANDREA	Presente	TAMMARO ROCCO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
OTRANTO ANTONIO	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
MURGIA SANTA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
BINI MONICA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
BALLERINI LORENZO	Assente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione del SETTORE" Risorse" di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco in data 01/10/2021, n. 14, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Risorse;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, 109;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5, 6, 7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATE:
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021, di approvazione del "Bilancio di Previsione 2022/2024" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/01/2022 di variazione di bilancio;

RICHIAMATE le disposizioni che disciplinano la Tari - tassa sui rifiuti - contenute nei commi da 641 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATA altresì l'evoluzione delle fonti normative adottate in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid- 19, in particolare quella dei provvedimenti governativi intervenuti nel biennio 2020-2021 volti a mitigare gli effetti economici della pandemia, quali il d.l. n. 73/2021 convertito dalla Legge n. 106/2021 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività, ha istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche;

DATO ATTO CHE:
- in data 30/06/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- in data 29/03/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 sono state approvate le scadenze per il pagamento della tari per l'anno 2022;
- in data 31/05/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 è stata approvata la presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, approvate le tariffe e le agevolazioni TARI per l'anno 2022;

DATO ATTO ALTRESI' CHE con la deliberazione da ultimo richiamata è stata riconosciuta l'agevolazione alle utenze domestiche sul pagamento della TARI anno 2022 in relazione al valore ISEE del nucleo familiare con copertura a carico del bilancio comunale, come segue:
- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00;

- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 7.000,00; mentre, non sono state previste misure di riduzione per le utenze non domestiche;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il d.l. n. 4 del 22/01/2022 il quale all'art. 13, comma 1, stabilisce che "Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 822, della legge n. 178/2020, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall'art, 1, comma 897 e 898, della legge n. 145/2018. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

VISTO ALTRESÌ il d.l. n. 50 del 17/05/2022 convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, contenente "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" (c.d. d.l. Aiuti), convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91, il quale prevede all'art. 40, comma 5-ter, che al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021;

VERIFICATO CHE ai sensi, dell'ultimo capoverso dell'art. 40, comma 5-ter, sopra citato, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022;

CONSIDERATO che l'ente intende destinare una quota delle risorse residue a disposizione per circa 211.000,00 al fine di riconoscere una agevolazione alle utenze non domestiche TARI per l'anno 2022 che, tenuto conto della somma disponibile è determinata nella misura del 10% (diecipercento) della parte variabile della tariffa;

DATO ATTO che la spesa per le agevolazioni sopra esposte trova copertura nei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2021;

CONSIDERATO CHE i criteri generali per l'applicazione della riduzione tariffaria Covid alle utenze non domestiche per l'anno 2022 dovranno essere i medesimi già utilizzati per l'attribuzione delle risorse economiche negli anni precedenti, 2020 e 2021, come segue:
- applicazione **a tutte le utenze non domestiche, con esclusione** di quelle la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:
categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;
categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti);
categoria 9 Case di cura e riposo;
categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
categoria 28 Ipermercati di generi misti;
categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- applicazione automatica della agevolazione da parte del soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari, sulla bolletta di saldo anno 2022, in scadenza il 16 dicembre 2022;

VISTA la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 43 del 31 gennaio 2022;

VISTI E RICHIAMATI:
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VERIFICATO CHE per l'anno 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, fissato al 31 dicembre dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, differito al 31 marzo 2022 con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, differito al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 221/2021 convertito con la legge n. 15/2022, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2022 con decreto Ministero dell'interno del 28/06/2022;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 5 bis, del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito con legge n. 25 del 28/03/2022 prevede che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.";

RICORDATO ALTRESI' CHE:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
  - "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
  - "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
  - "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. di approvare, per l'anno 2022, una agevolazione tariffaria pari al 10 (dieci) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:
   - categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;

- categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti);
- categoria 9 Case di cura e riposo;
- categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
- categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
- categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
- categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 Ipermercati di generi misti;
- categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;

stabilendo che il beneficio sopra indicato sarà applicato automaticamente dal soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari e applicato nella bolletta di saldo anno 2022 in scadenza il 16 dicembre 2022;

2. di rimandare a successivo provvedimento le necessarie variazioni di bilancio dando atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura nei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2021;

3. di incaricare l'U.O. Risorse tributarie e partecipazioni di:
   - trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale i sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
   - trasmettere la presente deliberazione al Gestore unico di ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Alia Servizi Ambientali spa, per la sua applicazione;

4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, in ragione della necessità di eseguire tempestivamente la trasmissione al gestore per consentirgli le lavorazioni necessarie all'erogazione del beneficio in occasione della bollettazione di saldo anno 2022;

5. di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile U.O. 3.2 Risorse Tributarie e partecipazioni, Dott.ssa Marina Lelli;

6. di dare atto che la presente delibera è composta da n. 0 allegati di pag. 5;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.07.2022 dalla IV Commissione Consiliare *"Risorse e Sviluppo"* in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che nessun Consigliere chiede né l'illustrazione dell'atto né la parola per aprire la discussione;

Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole, ex art. 65 comma 3 del vigente *"Regolamento del Consiglio Comunale"*, rese, in forma separata, dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA'"), dal Consigliere Fiaschi capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA", dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" e dal Consigliere Galletti (gruppo P.D.);

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20
- Consiglieri favorevoli n. 20
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20

- Consiglieri favorevoli n. 20
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82